

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico  
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 1835

Palermo, 13 gennaio 2015

OGGETTO: Tasse sulle concessioni governative regionali – **ADEMPIMENTI**  
Trasmessa per PEC – **Non segue CARTACEO**

Allegati: **nota protocollo 19014 del 30.12.2014**  
**Fac simile avviso di liquidazione**  
**Decreto Ministero Economia e Finanze 12.9.2012 (G.U. n. 254 del 30.10.2012)**  
**Dati da inserire nel rilascio dell'autorizzazione**  
**Slides predisposte dall'Agenzia delle Entrate**

	Ai	Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia
e p.c.	All'	Assessore Regionale per la Salute
	Al	Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica
	Al	Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Finanze e Credito
	Al	Dirigente del Servizio 3 Entrate Erariali e Proprie Dipartimento Regionale Finanze e Credito

Facendo seguito alla nota protocollo n. 96647 del 18 dicembre 2014 sugli adempimenti connessi alla normativa che regola le tasse sulle concessioni governative regionali, si trasmette la direttiva protocollo n. 19014 del 30 dicembre 2014 emanata dal Dipartimento regionale Finanze e Credito.

Il Dipartimento Finanze e Credito con la nota sopra citata evidenzia che ““l'Amministrazione che rilascia l'atto amministrativo “*nel caso di specie autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie*” deve verificare il corretto assolvimento dell'obbligo tributario anche per ciascuna annualità di efficacia dell'atto, e nel caso rilevi evasione procedere agli adempimenti conseguenziali””.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'art. 9 "Sanzioni" comma 1 D.P.R. 641/72: *"Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila"*.

A tal fine, giova ricordare la locuzione assolta include: non solo la tipologia del mancato pagamento della tassa annuale che deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 gennaio, ma anche quella del versamento carente nonché quella del pagamento effettuato in data successiva al 31 gennaio. Come per altro, affermato dai funzionari della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, al corso di formazione in affiancamento per le attività di recupero delle tasse sulle concessioni governative regionale, organizzato dal Dipartimento Finanze e Credito al quale hanno partecipato alcuni Vs. Funzionari. Si allegano, le slides sulle Tasse di concessione governativa regionale predisposte dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per completezza, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sull'art. 8 D.P.R. 641/72 secondo cui: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate" nonché sull'art. 13 comma 4 del DPR sopra richiamato che così dispone: "Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento".

Ciò considerato, con la presente si restituiscono, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, gli atti trasmessi all'Agenzia delle Entrate affinché si proceda tempestivamente all'avvio dei procedimenti per il recupero delle somme dovute dai contribuenti che non hanno adempiuto al versamento del tributo. Si ricorda che per i tributi dovuti per l'anno 2011 o anni antecedenti qualora non sono intervenuti procedimenti interruttivi dei termini di decadenza sono già trascorsi i tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione per l'applicazione della sanzione art. 13 D.P.R. 641/1972 inoltre si rammenta che per i tributi anno 2012 il termine di decadenza è il 31 gennaio 2015.

I contribuenti che non hanno assolto al versamento della tassa dovranno pagare oltre la sanzione gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno art. 13 comma 2 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (non si calcola l'anatocismo, quindi non si configura capitalizzazione degli interessi sull'interesse via via accumulato). Per opportuna collaborazione, si allegano n. 2 copie

fac simile avviso di liquidazione (tassa concessione governativa regionale inferiore a euro 103,29 e superiore) e di seguito si riporta Tabella del saggio di interesse legale.

Tabella riassuntiva			
Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5,0%
16	Dicembre	1990	10,0%
01	Gennaio	1997	5,0%
01	Gennaio	1999	2,5%
01	Gennaio	2001	3,5%
01	Gennaio	2002	3,0%
01	Gennaio	2004	2,5%
01	Gennaio	2008	3,0%
01	Gennaio	2010	1,0%
01	Gennaio	2011	1,5%
01	Gennaio	2012	2,5%
01	Gennaio	2014	1,0%
01	Gennaio	2015	0,5%

Le spese di notifica riportate negli Avvisi di Liquidazione saranno determinati secondo i dettami del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012) *“Disposizioni in materia di reperibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato”*.

In ultimo si allega una bozza, con dei suggerimenti, che ad avviso dello scrivente è utile inserire (qualora già non sia in uso) nel rilascio delle autorizzazioni assoggettate al pagamento della tassa di concessione governativa regionale affinché, il contribuente abbia consapevolezza che il mancato pagamento del tributo annuale, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, determina:

- Irrogazione della sanzione, nonché interessi etc;
- Inefficacia degli atti sino a quando le Tasse non siano pagate;
- L'Ufficio nel constatare una condotta reiterata (mancato assolvimento della tassa) potrà come extrema ratio procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Si invitano, le SS.LL., nello spirito di una fattiva e proficua collaborazione di procedere alla divulgazione della presente direttiva assicurando che i Dipartimenti Farmaceutica, Prevenzione e Veterinaria così come i Distretti nonché gli Uffici che rilasciano autorizzazioni assoggettate al pagamento delle Tasse di concessione governativa regionale siano portati a conoscenza della presente.

Il Dirigente Generale  
Avv. Ignazio Tozzo

